



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Premessa

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto da *Bologna Skateschool Associazione Sportiva Dilettantistica* (di seguito, l'Associazione), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici pubblicate sul sito federale il 6 ottobre 2023.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida FISR, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione nonché comunicato al Safeguarding Office della Federazione insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati. Il Modello Organizzativo dà attuazione ai suddetti principi per rispondere alle esigenze di tutela dei tesserati dell'Associazione.

Art. 1 – Finalità

L'obiettivo della presente normativa è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Le previsioni contenute nel presente regolamento costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti dell'Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le



diversità;

- c. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FISR volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. informare i tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a. tutti i tesserati dell'Associazione;
- b. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;
- c. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

Art. 3 – Norme di condotta

Al fine di dare attuazione alle finalità indicate all'art.1, l'Associazione uniforma i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

1. Assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona:

a) predisporre turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base al sesso, all'etnia, appartenenza culturale ecc.;

b) prevedere, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione;

c) assicurare un principio di gender equality e di non discriminazione in base all'etnia all'appartenenza culturale nella scelta del personale impiegato.

2. Riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

a) imporre regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva;

b) prevedere la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti;

c) imporre a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;



- d) *coinvolgere staff educativo al fine di garantire l'equità e favorire le dinamiche di gruppo.*
3. Far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:
- a) *ascoltare i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo;*
 - b) *programmare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;*
 - c) *prevedere riunioni di staff programmate per esporre osservazioni sull'andamento dei progetti e sugli allievi al fine di condividere informazioni sullo sviluppo emotivo e informazioni sulle eventuali necessità degli allievi.*
4. Prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:
- a) *affiancare ai tecnici delle figure professionali educative specializzate a monitorare la salute alimentare degli atleti;*
 - b) *prevedere percorsi volti a favorire l'educazione alimentare;*
 - c) *individuare tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere.*
5. Segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitori o tutoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:
- a) *all'equipe degli educatori è dato il compito di segnalare, con un colloquio privato con i genitori o tutori, le eventuali circostanze rilevanti sulla salute psichica o fisica degli atleti, e indirizzare verso le figure professionali del caso;*
 - b) *prevedere la segnalazione ai genitori o tutori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori.*
6. Confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall'Associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento.
7. Attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
- a) *prevedere la segnalazione ai genitori o tutori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;*
 - b) *evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;*
 - c) *sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;*
 - d) *evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli*



spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente o di altra persona;

e) prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;

f) richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;

g) prevedere che i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti;

h) gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti;

i) stabilire regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti;

j) stabilire, in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, di limitare l'accesso ai tecnici o dirigenti se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone di cui una dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno dell'appartamento;

k) imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo.

8. Prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

a) prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;

b) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;

c) organizzare, a inizio stagione, riunioni che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori o tutori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare;

d) organizzare incontri periodici volti a condividere una adeguata educazione sportiva;

e) prevedere provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato.

9. Favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

10. Rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

a) pubblicazione nella pagina dedicata del sito dell'Associazione del modello organizzativo e



del codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche;

b) pubblicazione nella pagina dedicata del sito della Associazione del nominativo del Responsabile Safeguarding nominato, con indicazione dell'indirizzo e-mail per poterlo contattare;

c) comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori o tutori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dall'Associazione, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile Safeguarding;

d) comunicazione ai tesserati e ai loro genitori o tutori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Office della FISR;

e) informazione ai tesserati e ai loro genitori o tutori, se minorenni, circa le misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;

f) predisposizione di una e-mail dedicata per eventuali segnalazioni al Responsabile Safeguarding;

g) organizzazione, nel corso della stagione sportiva, di incontri in cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise.

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'Associazione nomina un Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FISR all'atto di affiliazione e ogni qual volta viene sostituito.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere prescelto tra i soci tesserati di comprovata moralità, sensibilità, conoscenza e competenza o può essere una figura esterna all'organizzazione societaria. In ogni caso la persona scelta non dovrà far parte dell'organo competente alla sua nomina e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive



definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FISR e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

La nomina del Responsabile Safeguarding è adeguatamente resa pubblica mediante:

- immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla pagina dedicata del sito internet dell'Associazione;
- comunicazione alla FISR per l'aggiornamento del database federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dell'Associazione. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Office della FISR. L'Associazione provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente punto.

Il Responsabile Safeguarding è tenuto a:

- a. promuovere la corretta applicazione del Regolamento Safeguarding Policy della FISR nonché l'osservanza del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottati dall'Associazione;
- b. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito della propria Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c. segnalare al Safeguarding Office della FISR eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d. rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FISR;
- e. formulare all'organo preposto dell'Associazione le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione, valutandone annualmente l'adeguatezza nell'ambito dell'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- f. partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FISR.



Art. 6 – Doveri di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FISR e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FISR, anche per il tramite del Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione.

Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione o direttamente con il Safeguarding Office della FISR.

Art. 7 – Diffusione ed attuazione

L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri tesserati, i propri soci e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva.

L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile Safeguarding, si impegna alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet dell'Associazione (pagina: Safeguarding) ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione.

Art. 8 – Sanzioni

Pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FISR, si prevede a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, tra le categorie tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto indicato, sanzioni quali richiami, sospensioni e/o squalifica dallo svolgimento dell'attività sportiva per un determinato periodo, qualora previsto dal rapporto contrattuale instaurato con il tesserato ovvero dalle norme regolamentari dell'Associazione.

Art. 9 – Norme finali

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'Associazione.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FISR, nonché nel Regolamento Safeguarding Policy FISR e nel Codice Etico FISR.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Bologna, 1 ottobre 2024